# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2978**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARINO, TONI RICCIARDI**

Disposizioni per assicurare la presenza di uffici operativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle zone montane e periferiche nonché modifica all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di rappresentanza territoriale nella composizione delle giunte delle medesime

*Presentata il 23 giugno 2026*

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'obiettivo di assicurare la presenza di loro uffici operativi e di garantire la prossimità dei loro servizi nelle zone montane e periferiche del Paese, particolarmente esposte agli effetti dei processi di accorpamento realizzati negli ultimi anni.

La riforma, avviata con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e attuata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ha infatti profondamente modificato l'organizzazione del sistema camerale italiano. Gli accorpamenti delle circoscrizioni territoriali hanno portato alla riduzione del numero delle camere di commercio da 95 a 60, perseguendo obiettivi di razionalizzazione amministrativa, contenimento dei costi e maggiore efficienza dei servizi alle imprese. Ciò ha prodotto effetti positivi sul piano organizzativo, ma, in molti territori, ha determinato una significativa riduzione della presenza degli uffici camerali e della capacità di rappresentare le comunità economiche locali.

Le criticità risultano particolarmente evidenti nelle zone montane e periferiche e, in generale, nelle aree interne, caratterizzate da una minore accessibilità ai servizi, da una maggiore distanza dai poli amministrativi e da fenomeni di spopolamento e fragilità economica che richiederebbero, invece, una più intensa presenza delle istituzioni a supporto delle imprese.

Le aree interne rappresentano una componente essenziale del territorio nazionale. Secondo la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) sono identificate sulla base della distanza dai principali poli di erogazione dei servizi essenziali, quali in particolare l'istruzione, la mobilità e i servizi socio-sanitari. Definita dall'accordo di partenariato 2014-2020, la SNAI è stata confermata per il ciclo di programmazione europea 2021-2027 proprio in ragione della necessità di contrastare i divari territoriali e di sostenere lo sviluppo economico delle zone più fragili del Paese.

I dati relativi alla programmazione 2021-2027 evidenziano infatti la rilevanza di tali territori: le aree interne coinvolgono circa 1.900 comuni italiani in cui risiedono oltre 4,5 milioni di cittadini, distribuiti in 124 aree di progetto individuate a livello nazionale. Si tratta di una parte rilevante del tessuto economico e sociale del Paese, che necessita di strumenti adeguati di rappresentanza e di accompagnamento allo sviluppo.

Analoga attenzione deve essere riservata ai territori montani, in larga parte rientranti nelle aree interne. Secondo l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, i comuni totalmente o parzialmente montani interessano circa il 54 per cento della superficie nazionale e ospitano oltre 10 milioni di abitanti. In tali aree operano migliaia di piccole e medie imprese, aziende agricole, artigianali, commerciali e turistiche, che costituiscono un presidio fondamentale per combattere l'abbandono dei territori e il declino demografico.

Le camere di commercio rappresentano, in questo contesto, uno strumento essenziale di supporto alle imprese grazie alle attività di promozione economica, sostegno all'innovazione, internazionalizzazione, orientamento, accesso agli incentivi e semplificazione amministrativa che esse svolgono. L'eccessiva distanza delle sedi camerali dai territori periferici rischia, tuttavia, di ridurre l'efficacia di tali funzioni proprio nelle aree che maggiormente necessitano di supporto pubblico e istituzionale.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo, riconducendole a tre obiettivi principali: garantire una rappresentanza equilibrata dei territori interessati dagli accorpamenti camerali; assicurare adeguati livelli di prossimità dei servizi alle imprese situate nei comuni montani e nelle zone periferiche; favorire lo sviluppo economico delle comunità maggiormente interessate dai processi di riorganizzazione del sistema camerale.

L'articolo 2 introduce una definizione delle circoscrizioni territoriali montane e periferiche destinatarie delle misure previste dalla legge. In particolare, vengono considerate tali le circoscrizioni in cui almeno il cinquanta per cento dei comuni è classificato come montano oppure rientra nelle categorie dei comuni intermedi, periferici o ultraperiferici individuati dalla SNAI. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la predisposizione dell'elenco delle suddette circoscrizioni territoriali, prevedendone l'aggiornamento quinquennale.

L'articolo 3 introduce la possibilità di istituire uffici operativi delle camere di commercio nelle circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2. La disposizione risponde all'esigenza di mantenere un collegamento stabile tra il sistema camerale e i territori maggiormente interessati dagli effetti degli accorpamenti. L'istituzione di tali uffici è subordinata a una procedura autorizzativa che coinvolge il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicurando così un adeguato coordinamento istituzionale. La richiesta di istituire gli uffici operativi può provenire anche dai comuni interessati, dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative o dagli stessi organi camerali. È, inoltre, prevista una specifica verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento.

L'articolo 4 affronta poi il tema della rappresentanza territoriale all'interno degli organi camerali. Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il legislatore ha introdotto all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il comma 3-*bis*, volto a garantire una più equilibrata rappresentanza delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei processi di accorpamento. Tale disposizione, tuttavia, si applica solo alle camere di commercio interessate da processi di accorpamento successivi alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. La presente proposta di legge estende il medesimo principio a tutte le camere di commercio costituite sulla base di accorpamenti precedenti, superando una disparità di trattamento che oggi coinvolge numerosi territori e garantendo una più equa partecipazione delle diverse realtà economiche locali agli organi di governo camerale.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia finanziaria del sistema camerale, che si sostiene prevalentemente attraverso il versamento del diritto annuale da parte delle imprese iscritte.

La presente proposta di legge ha, dunque, la finalità di contemperare le esigenze di efficienza amministrativa che hanno ispirato la riforma delle camere di commercio e la necessità di garantire un'adeguata rappresentanza e una concreta accessibilità dei servizi nei territori più fragili del Paese. In una fase storica in cui le politiche nazionali e dell'Unione europea riconoscono alle zone montane e periferiche e alle aree interne un ruolo strategico per la coesione territoriale e lo sviluppo sostenibile, appare necessario rafforzare la presenza delle istituzioni economiche di prossimità e assicurare alle imprese operanti in tali territori adeguati strumenti di supporto e di rappresentanza.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:

*a)* garantire una rappresentanza equilibrata dei territori interessati dai processi di accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuati ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

*b)* assicurare adeguati livelli di prossimità dei servizi camerali alle imprese operanti nei comuni montani e nelle aree periferiche;

*c)* favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori maggiormente interessati dagli effetti dei processi di accorpamento di cui alla lettera *a)*.

## Art. 2.

*(Definizione e individuazione delle circoscrizioni territoriali montane o periferiche)*

1. Ai fini della presente legge, per « circoscrizione territoriale montana o periferica » si intende quella il cui territorio è composto per almeno il 50 per cento da comuni classificati come montani, intermedi, periferici o ultraperiferici ai sensi della Strategia nazionale per le aree interne prevista dall'accordo di partenariato tra la Commissione europea e la Repubblica italiana per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), l'Unione nazionale comuni comu-

nità enti montani (Uncem) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è predisposto l'elenco delle circoscrizioni territoriali montane e periferiche.

3. L'elenco di cui al comma 2 è aggiornato ogni cinque anni secondo le modalità di cui al medesimo comma 2.

Art. 3.

*(Uffici operativi nelle circoscrizioni territoriali montane e periferiche)*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti da processi di accorpamento effettuati ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assicurano almeno un ufficio operativo nelle circoscrizioni territoriali indicate nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2.

2. L'istituzione degli uffici operativi di cui al comma 1 è autorizzata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Unioncamere, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, i comuni situati nelle circoscrizioni territoriali montane o periferiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti nelle medesime circoscrizioni e non derivanti da processi di accorpamento possono presentare al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una richiesta di istituzione di un ufficio operativo. La richiesta è corredata di una relazione illustrativa delle esigenze di prossimità dei servizi camerali alle imprese del territorio e del relativo piano di sostenibilità economica e finanziaria, predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento. La presentazione della richiesta determina l'avvio del procedimento di cui al comma 4 e non comporta, in sé, alcun obbligo di istituzione dell'ufficio.

4. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Unioncamere, decide sulla richiesta di cui al comma 3 con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è motivato e tiene conto, in particolare:

*a)* della distanza dalla sede camerale e dagli uffici operativi già esistenti, nonché dei tempi di percorrenza, con specifico riguardo ai comuni montani, intermedi, periferici e ultraperiferici;

*b)* del numero delle imprese operanti nel territorio interessato e della domanda di servizi camerali;

*c)* della sostenibilità economica e finanziaria dell'ufficio, quale risulta dal piano di cui al comma 3, che costituisce condizione per l'istituzione;

*d)* della possibilità di ricorrere a forme di gestione associata o convenzionata con enti locali e altri soggetti pubblici, al fine di contenere gli oneri.

5. In caso di accoglimento della richiesta, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento provvede all'istituzione dell'ufficio operativo entro centoventi giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4. In caso di rigetto, il provvedimento indica le ragioni del diniego ed è fatta salva la facoltà di presentare una nuova richiesta decorso un anno, o anche prima qualora siano mutate le condizioni che lo hanno determinato.

Art. 4.

*(Estensione delle disposizioni sulla rappresentanza territoriale)*

1. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento, nominano tra i propri mem-

bri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento. Le Giunte delle camere di commercio interessate provvedono all'adeguamento della propria composizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



*19PDL0202650*